



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "NICOLA MORESCHI"
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - LICEO SCIENTIFICO
Viale San Michele del Carso 25 – 20144 Milano
Tel. 02 48005171–024812076
Codice fiscale 80108110158
miis05700b@istruzione.it- miis05700b@pec.istruzione.it
web: www.istitutomoreschi.edu.it



REGOLAMENTO TRASFERIMENTI PRESSO L'ISTITUZIONE SCOLASTICA "N. MORESCHI"

(Delibera n. 79 del Consiglio di Istituto del 09/07/2024)

L'Istituto accoglie studentesse e studenti provenienti da altre scuole nel rispetto della normativa e delle scelte educative espresse dalle famiglie degli allievi, tenendo conto delle risorse di organico, dell'effettiva capienza dell'Istituto e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici. L'assegnazione di studenti e studentesse alle classi è inoltre effettuata in base ai criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto in data 21/05/2024 con delibera n. 73.

TIPOLOGIE DI TRASFERIMENTI E ADEMPIMENTI

Il presente regolamento si articola nei seguenti paragrafi:

- 1) Limite numerico nell'accettazione delle domande.
- 2) Trasferimento presso la nostra istituzione scolastica con il medesimo indirizzo, articolazione, opzione di studi, per la medesima classe frequentata.
- 3) Trasferimenti in entrata di allievi provenienti da scuole di diverso tipo e da altro indirizzo di studi, per le classi prime.
- 4) Trasferimenti in entrata di allievi provenienti da scuole di diverso tipo e da altro indirizzo di studi, per le classi seconde.
- 5) Trasferimenti in entrata di allievi provenienti da scuole di diverso tipo e da altro indirizzo di studi, classi successive alla seconda - Esami integrativi.
- 6) Trasferimento in entrata di studenti provenienti da scuole straniere all'estero o scuole straniere del secondo ciclo in Italia.
- 7) Studenti in entrata con cittadinanza straniera.
- 8) Studenti già iscritti a questo istituto.
- 9) Esame di idoneità.
- 10) Allegati:
 - 1) Modulo richiesta trasferimento (da stesso indirizzo, per tutte le classi; da indirizzo diverso, per il primo biennio)
 - 2) Modulo richiesta esame integrativo/idoneità
 - 3) Vademecum per studenti e docenti

1) Limite numerico nell'accettazione delle domande

Nel rispetto della proporzione tra le classi, della disponibilità di posti, della capacità degli ambienti e delle norme riguardanti il diritto all'inclusione, non vengono accolte iscrizioni da altra scuola o autorizzati passaggi interni da un indirizzo all'altro in presenza di una sola condizione tra quelle elencate:

- il numero degli alunni della classe accogliente è pari o superiore a 27 (D.P.R. 81 del 2009) e pari o superiore a 20 in caso di presenza di studenti con diritto all'inclusione (L.104/1992);
- vi sia nella classe un numero di alunni ripetenti pari o superiore a 2 unità;
- in caso di incapienza delle aule.

In caso di esubero di domande, indipendentemente dalla tipologia di trasferimenti, rispetto al numero di posti disponibili, si applicano i seguenti criteri:

- voto di condotta
- media dei voti

L'esito positivo degli esami integrativi o d'idoneità consentirà di norma l'iscrizione presso questa scuola. Nel caso si creasse una situazione tale da rendere impossibile l'inserimento, sarà cura della scuola di provenienza (che non ha ancora rilasciato il nulla-osta) cercare, con lo studente e la famiglia, possibili soluzioni per garantire il diritto allo studio.

Le iscrizioni alle prime classi del Liceo scientifico, e delle relative sezioni Cambridge, dell'ITE, ed alle terze classi dell'ITE sono regolamentate annualmente da un'ordinanza ministeriale e dai criteri di precedenza di ammissione delle domande deliberati dal Consiglio di istituto.

Non è consentito il trasferimento da altro istituto, stesso indirizzo o indirizzo di studi diverso, presso le sezioni Cambridge del Liceo scientifico, caratterizzate dallo sviluppo in lingua inglese di alcune discipline del curriculum da parte di docenti di madre lingua non in organico.

E' consentito il passaggio da stesso indirizzo o diverso indirizzo con percorso Cambridge, alle Sezioni Cambridge del Liceo, previa valutazione, da parte del Dirigente Scolastico e/o dell'ufficio di vicepresidenza, del percorso di studi della scuola di provenienza.

In merito alla percentuale di studenti stranieri nelle classi, il presente regolamento rimanda alla Circ. n. 2 del 2010 ed alla normativa di riferimento.

2) Trasferimento presso la nostra istituzione scolastica con il medesimo indirizzo, articolazione, opzione di studi, per la medesima classe frequentata.

Allegato n. 1 “Modulo richiesta trasferimento”, corredato da pagella.

Indirizzo email: documentazione.didattica@istitutomoreschi.edu.it.

Tale tipo di trasferimento è di solito legato alla necessità dello studente di spostarsi in altra sede per sopravvenute esigenze.

La C.M. n. 40055 del 12.12.2023 (rif. § 9 – nota 6) prevede che *“In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, **per eccezionali motivi debitamente rappresentati** (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico”*.

La concessione del nulla osta in uscita dalla scuola di provenienza è vincolata in questo caso al rispetto del limite numerico nell’accettazione delle domande (vedi paragrafo n. 7) e della seguente condizione:

- il trasferimento deve riguardare tassativamente lo stesso indirizzo, articolazione, opzione e classe della scuola di provenienza (**Allegato n. 1 “Modulo richiesta trasferimento”**).

Il Consiglio di classe/il coordinatore di classe ricevente, al fine di favorire il successo formativo dell’alunno trasferito:

- effettua **un colloquio** formale volto ad elaborare un bilancio delle competenze acquisite dall’alunno, per accertare eventuali carenze formative e stabilire le misure idonee per compensarle con eventuali recuperi nella prima fase di inserimento;
- acquisisce e tiene conto del numero di assenze registrate nella scuola di provenienza ai fini di verificare la validità dell’anno scolastico dell’allievo accolto.

Nel caso in cui la richiesta di trasferimento sia prossima al termine del primo periodo didattico, l’inserimento nella nuova classe avverrà dopo lo scrutinio intermedio.

Nel caso in cui il piano di studi discosti significativamente dal percorso della classe in cui è richiesto l’inserimento, il Consiglio di classe procederà ad accertare eventuali carenze disciplinari, soprattutto nelle lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi durante l’anno scolastico.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che svolgono attività di tipo itinerante possono richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.

3) Trasferimenti in entrata di allievi provenienti da scuole di diverso tipo e da altro indirizzo di studi,

per le classi prime.

Allegato n. 1 “Modulo richiesta trasferimento”, corredato da pagella.

Indirizzo email: documentazione.didattica@istitutomoreschi.edu.it.

Normativa di riferimento

Le iscrizioni sono disciplinate annualmente da una circolare ministeriale che detta tempi e procedure per l'iscrizione degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico successivo.

Pertanto, qualora **gli interessati chiedano**, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica o formativa e **prima dell'inizio dell'anno scolastico, ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa**, la relativa **motivata richiesta** viene presentata sia al **dirigente scolastico della scuola di iscrizione, sia a quello della scuola di destinazione.**

Le disposizioni della C.M. n. 40055 del 12.12.2023 vanno coordinate con l'art. 4, comma 10, lettera a) del D.M. n. 5/2021, secondo cui **“gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi.**

Gli esami integrativi – regolati prima dal DL 323/99 e successiva OM. 90/2001 art. 24 e dal DM n. 5 del 8.2.2021 poi – sono prove che consentono il passaggio tra scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo.

L'art. 31 co.2, del Dlgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha abolito gli esami integrativi nel primo biennio delle scuole superiori di secondo grado (art. 192 co.2 del d.lgs 16 aprile 1994 n. 297), al fine di agevolare il riorientamento degli studenti.

Dal combinato disposto della C.M. n. 40055/2023 e del D.M. n. 5/2021, consegue che **gli iscritti alla prima classe** di un'istituzione scolastica o formativa **possono richiedere l'iscrizione presso altra istituzione scolastica, con diverso indirizzo, ordinariamente entro i primi mesi dell'anno scolastico, e comunque perentoriamente entro e non oltre il 31 gennaio.**

L'art. 4, comma 12, del D.M. 5/2021 con riferimento agli studenti rientranti nel caso sopraesposto, disciplinato dalla lettera a), prevede che l'inserimento avvenga **“previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico”.**

.....

Al fine di favorire il riorientamento e il successo formativo, gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado di altro indirizzo che richiedano l'iscrizione alla classe prima (Liceo/ITE, Allegato n.1 “Modulo iscrizione trasferimenti”) **entro e non oltre il 31 gennaio** di ciascun anno scolastico non dovranno svolgere esami integrativi, ma un colloquio diretto a individuare eventuali carenze formative e a progettare specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

La richiesta motivata di passaggio deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di prima iscrizione che a quello della scuola di destinazione (Moreschi).

L'accettazione della domanda avviene fatta salva la proporzione tra le classi, la capacità degli ambienti e la disponibilità di posti.

Il Dirigente della scuola di destinazione, ai fini dell'accoglimento della richiesta di passaggio, nel rispetto dei limiti numerici di accettazione delle domande esplicitati nel paragrafo 8, accerta dunque:

- la proporzione tra le classi

- lo spazio disponibile nella classe di destinazione (devono essere assicurati circa 2 mq ad alunno in classe);

- il non superamento, accettando la nuova iscrizione, del numero massimo di alunni per classe previsto dal D.P.R. n. 81/2009;

- la presenza di studenti ripetenti;

- la presenza di alunni con disabilità grave nella classe, che impone un limite di affollamento nell'aula pari a 20 alunni (con la tolleranza prevista dall'art. 4 del D.P.R. n. 81/2009).

Nel caso siano soddisfatti i detti requisiti di accoglienza nella scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a rilasciare il nulla osta all'interessato e alla scuola di destinazione (Moreschi), che prenderà in carico lo studente.

La famiglia dovrà, pertanto, richiedere il nulla osta alla scuola di provenienza e completare le operazioni di iscrizione presso la segreteria di questo Istituto.

I successivi passaggi di documenti vengono curati dalle segreterie delle scuole di appartenenza e di destinazione.

Le rettifiche nell'Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione (Moreschi).

Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all'alunno e al coordinatore della classe.

Valutata preventivamente la disponibilità di posti e la congruenza della domanda, si terrà pertanto:

- un colloquio preliminare con la famiglia e lo studente, il DS o un suo delegato per:
 - analizzare la motivazione;
 - informare sulle modalità del passaggio;
 - consigliare/sconsigliare il/la richiedente e la sua famiglia.
- un contatto/colloquio tra il docente coordinatore della classe di accoglienza e lo studente, per definire, sentiti i docenti della classe, le materie, i tempi di recupero per le discipline non comprese nel precedente piano di studio, nonché forme e modi per l'effettuazione delle relative verifiche. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

Nel caso in cui la richiesta di trasferimento sia prossima alla chiusura del primo periodo didattico di ciascun anno scolastico, l'inserimento nella nuova classe avverrà dopo lo scrutinio intermedio. Il Consiglio di classe procederà ad accertare eventuali carenze disciplinari, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi durante l'anno scolastico.

4) Trasferimenti in entrata di allievi provenienti da scuole di diverso tipo e da altro indirizzo di studi,

per le classi seconde.

Allegato n. 1 “Modulo richiesta trasferimento”, corredato da pagella.

Indirizzo email: documentazione.didattica@istitutomoreschi.edu.it.

Richiesta a conclusione del primo anno

Lo studente che, **a conclusione del primo anno** della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva senza sostenere esami integrativi (DM n. 5 del 8/2/21); l’inserimento avviene in modo diretto nella classe (individuata sulla base dei Criteri generali definiti dal Consiglio di Istituto) previo colloquio con il Dirigente scolastico o un suo delegato, e dopo aver presentato copia della richiesta di “nulla osta” alla scuola di provenienza. Il Consiglio di classe procederà ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell’anno precedente e a disporre specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico. Il grado di preparazione acquisito sarà verificato tramite un colloquio diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell’indirizzo di provenienza, predisposto dall’insegnante della disciplina di riferimento, di norma, entro il primo mese di scuola. Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall'articolo 192 del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994.

Richiesta durante la frequenza della seconda classe, entro il 31 gennaio

Per gli alunni di altro indirizzo che, **durante la frequenza della seconda classe** e comunque con richiesta pervenuta entro e non oltre il 31 gennaio, chiedono di essere iscritti alla seconda classe di un nostro indirizzo di studi, si effettua il colloquio di cui al precedente punto diretto ad accertare le eventuali carenze formative, nel primo mese dall’ingresso dell’alunno nella nuova classe.

5) Trasferimenti in entrata di allievi provenienti da scuole di diverso tipo e da altro indirizzo di studi,

classi successive alla seconda.

Esami integrativi

Allegato n. 2 “Modulo richiesta esame integrativo/idoneità”, corredato da pagella.

Indirizzo email: documentazione.didattica@istitutomoreschi.edu.it.

Domande presentate durante l'anno scolastico:

*Con riferimento alle classi successive alla seconda le richieste di trasferimento da altre scuole per alunni frequentanti classi successive alla seconda presentate durante l'anno scolastico **non possono essere accettate** poiché subordinate allo svolgimento di esami integrativi (in caso di cambio di indirizzo di studio) o di esami di idoneità (in caso di mancanza del titolo di studio immediatamente inferiore) che si tengono prima dell'inizio dell'a.s.. Eccezioni a tale regola si applicano per motivi particolari debitamente motivati su disposizione del Dirigente Scolastico.*

Domande presentate dopo il termine dell'anno scolastico

Possono sostenere gli esami integrativi:

- gli alunni ammessi alla classe successiva
- quelli non ammessi, al fine di ottenere il passaggio in una classe di altro indirizzo, articolazione corrispondente a quella frequentata con esito negativo
- i candidati esterni in possesso del diploma di esame di stato di altri indirizzi.

Gli alunni promossi in sede di scrutinio finale ad una classe superiore alla seconda in Istituti di istruzione secondaria superiore, possono sostenere (mediante la costituzione di apposita commissione esaminatrice) esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, su materie e/o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi frequentato.

È possibile presentare **domanda** di ammissione agli esami integrativi (Allegato n. 2 “Modulo richiesta esame integrativo/idoneità”) dopo il termine dell'anno scolastico e comunque non oltre **il 15 giugno, al seguente indirizzo email: documentazione.didattica@istitutomoreschi.edu.it.**

Nel caso di candidati con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, alla domanda va allegata anche copia delle certificazioni rilasciate ai sensi della L. 104 del 92 e della L. 170 del 2010 e quella del Piano educativo individualizzato (PEI) o del Piano didattico personalizzato (PDP).

È consigliabile prendere contatto con questo Istituto nel corso dell'anno scolastico, per acquisire le informazioni necessarie e dar modo alla scuola di programmare adeguatamente tutta la procedura e le sessioni d'esame e richiedere preventivamente alla scuola di provenienza la disponibilità a concedere il nulla osta.

La sessione degli esami integrativi si svolge prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, con calendario stabilito dal Dirigente Scolastico entro la prima decade del mese di agosto e pubblicato sul sito web dell'Istituto. I candidati saranno associati alle classi ed agli indirizzi per l'anno precedente a quello richiesto.

Tipologie:

- lo studente promosso può chiedere di essere inserito nella classe successiva a quella già frequentata. Le prove integrative necessarie saranno calendarizzate in concomitanza delle prove di sospensione del giudizio (fine agosto-inizio settembre);

- lo studente non promosso può chiedere di essere inserito nella classe corrispondente a quella già frequentata. Le prove integrative necessarie saranno calendarizzate in concomitanza delle prove di sospensione del giudizio (fine agosto inizio settembre);
- lo studente con sospensione del giudizio può richiedere l'ammissione alla classe successiva a quella già frequentata (le domande di passaggio per allievi in tali condizioni verranno accettate con riserva).

N.B. il passaggio ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione del giudizio in presenza di debito formativo è consentito previo superamento del debito stesso (ammissione alla classe successiva) e successivo superamento dell'esame integrativo. Nel caso in cui lo studente non superasse l'esame di sospensione del giudizio sarà inserito nella classe antecedente per la quale aveva ottenuto l'idoneità, previa disponibilità di posti e superamento dell'esame integrativo.

In caso di esubero di domande, si considera il voto di condotta e la media dei voti, fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti, la capacità degli ambienti e le norme riguardanti il diritto all'Inclusione.

Il Dirigente, di concerto con la vicepresidenza, vaglia le domande e nomina la commissione pertinente, la quale prende in esame i programmi presentati dal candidato e stabilisce su quali discipline dovranno essere svolti gli esami integrativi.

La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti dei vari indirizzi di studi, individuati dal Dirigente scolastico. Il numero non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato).

“I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.”

Il passaggio avviene attraverso verifiche scritte, ove previste dal curriculum, e verifiche orali, ove previsto dal curriculum, relative alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza sui contenuti minimi previsti nei programmi della scuola di accoglienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nuovo Istituto per i vari indirizzi presenti e da quanto disposto in merito dalle Linee Guida, dai DPR. 88/89 del 2010 e dalla Legge n. 92 del 2019. Non è possibile l'ammissione alla classe successiva senza aver ottenuto la sufficienza in tutte le prove al termine dello scrutinio.

6) Trasferimento in entrata di studenti con cittadinanza italiana provenienti da scuole straniere all'estero o scuole straniere del secondo ciclo in Italia

Allegato n.1 “Modulo richiesta trasferimento”, per studenti soggetti all’obbligo scolastico

Allegato n. 2 “Modulo richiesta esame integrativo/idoneità, corredato da pagella”, per studenti non più soggetti all’obbligo scolastico

Indirizzo email: documentazione.didattica@istitutomoreschi.edu.it.

D.M 5 del 08/02/2021: Agli studenti di cittadinanza italiana **soggetti all'obbligo scolastico** che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali.

“I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno:

c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza:

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.”

D.M 5 del 08/02/2021: Gli studenti con cittadinanza italiana **non più soggetti all'obbligo scolastico**, che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali.

Documenti da presentare

I documenti da dover presentare, direttamente alla nostra istituzione scolastica per l’inserimento dello studente, sono i seguenti:

- il certificato degli anni di scolarità o il titolo di studio firmato dal dirigente scolastico della scuola frequentata e legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese straniero;
- la dichiarazione di valore e la traduzione giurata del titolo o del certificato degli anni di scolarità, rilasciate dalle Autorità preposte.

7) Iscrizione in entrata di studenti con cittadinanza straniera

I minori stranieri **soggetti all'obbligo scolastico:**

- vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
 - a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
 - c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
 - d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

I minori stranieri **non soggetti all'obbligo scolastico:**

- Se lo studente è cittadino comunitario **non più soggetto all'obbligo di istruzione**, dimostrando di aver frequentato un percorso scolastico per almeno 10 anni, si può iscrivere alla scuola di istruzione secondaria superiore richiedendo l'equipollenza del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione. Il Consiglio di classe accogliente può programmare, se necessario, un esame integrativo.
- Se **non** è cittadino comunitario, il Consiglio di Classe valuta l'accoglimento della richiesta, tenendo presente l'età, e programmando, se necessario, un esame integrativo. Una volta inserito a scuola, lo studente sostiene l'esame di stato anche se non ha il diploma di terza media poiché il sistema di istruzione del suo paese di provenienza non lo prevede.

Nota n. 465 del 27 gennaio 2012:

“Qualora, invece, gli studenti con cittadinanza non italiana che chiedono l'iscrizione a classi dell'istruzione secondaria di secondo grado non siano più soggetti, secondo il nostro ordinamento scolastico, all'obbligo di istruzione continua ad applicarsi l'art. 192, comma 3, del d. lgs. 16/04/1994, n. 297, che così dispone: “Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.”

In sostanza, mentre per gli studenti in età di obbligo di istruzione l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell'art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999, invece per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di “possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano” secondo le modalità previste dall'art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994.

I documenti da presentare

I documenti da dover presentare, direttamente alla nostra istituzione scolastica per l'inserimento dello studente, sono i seguenti:

- il certificato degli anni di scolarità o il titolo di studio firmato dal dirigente scolastico della scuola frequentata e legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese straniero;
- la dichiarazione di valore e la traduzione giurata del titolo o del certificato degli anni di scolarità, rilasciate dalle Autorità preposte.

8) Studenti già iscritti a questo istituto

Il limite numerico di accettazione delle domande si applica anche nel caso di un cambiamento di indirizzo all’interno dell’Istituto Moreschi. Il passaggio per gli studenti in età dell’obbligo potrà essere agevolato con la frequenza delle lezioni nella nuova classe come osservatori, in preparazione della prova di verifica, con un calendario studiato caso per caso.

Non è consentito il cambio di sezione.

Non è consentito il cambio di materia durante l’anno scolastico.

Non è consentito il passaggio dai due indirizzi di studi (Liceo e ITE) alla sezione “Cambridge” del Liceo.

E’ consentito, invece, il passaggio dalla sezione Cambridge ai due indirizzi di studi (Liceo e ITE).

9) Esami di idoneità (D.M. n. 5 del 08.02.2021)

Allegato n. 2 “Modulo richiesta esame integrativo/idoneità, corredato da pagella”

Indirizzo email: documentazione.didattica@istitutomoreschi.edu.it.

Per l’accesso agli esami è necessario che lo studente abbia un’età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi.

Ad es.: non può sostenere l’esame uno studente che abbia un anno in meno dei suoi compagni che stanno in quel momento frequentando la classe richiesta. Deve avere inoltre la licenza della scuola secondaria di primo grado (Scuola media).

L’ammissione agli esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all’estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

L’esame di idoneità può essere sostenuto, secondo le disposizioni della vigente normativa scolastica:

- dagli allievi interni** di un istituto che volessero recuperare l’anno o gli anni persi a seguito di non promozione.

Ad es.: uno studente ha frequentato la classe seconda e non è stato ammesso alla classe terza. L'anno successivo (non nello stesso anno in cui è risultato non ammesso), mentre sta ripetendo la classe seconda, può fare domanda di idoneità per la classe quarta (entro aprile).

- (b) **da candidati esterni** (cosiddetti privatisti) al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo, tenendo tuttavia presente che gli esami di idoneità non comportano una riduzione della durata del corso di studi, ma costituiscono solo una modalità di recupero di tutti gli anni scolastici persi. Pertanto per l'accesso agli esami è necessario che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi.

Ad esempio, lo studente promosso alla terza classe può fare richiesta per sostenere l'esame di idoneità per la quarta classe se e solo se è trascorso il regolare numero di anni previsto tra la frequentazione della classe di partenza e quella di arrivo.

- (c) **dagli allievi in istruzione parentale**, limitatamente alle classi e agli anni di obbligo di istruzione (in genere prima e seconda della secondaria superiore), per i quali è obbligatorio ai fini dell'ammissione alla classe successiva. Essi sono equiparati ai candidati esterni.

- (d) **dagli studenti che si ritirano entro il 15 marzo** scolastico in corso. Essi possono sostenere esami di idoneità presso il proprio o altri istituti per accedere alla classe successiva a quella frequentata. Si ricorda però che il ritiro dalla frequenza scolastica presso l'istituto comporta la perdita per l'anno scolastico della qualifica di studente della scuola pubblica. Essi sosterranno dunque l'esame di idoneità in qualità di candidati esterni. Gli allievi ancora in obbligo scolastico non possono ritirarsi dalla frequenza scolastica.

- (e) Gli alunni, interni o esterni, che non hanno conseguito la promozione alla classe successiva possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami di idoneità soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo (in questo caso sosterranno i c.d. esami integrativi).

Ad esempio, se un alunno non ha conseguito la promozione al terzo anno del Liceo scientifico, non può, nello stesso anno scolastico, sostenere esami di idoneità alla quarta classe del Liceo scientifico o alla quarta classe di un altro indirizzo.

Le domande vanno indirizzate al Dirigente Scolastico utilizzando il modello allegato n.2 e inviate al seguente indirizzo email, documentazione.didattica@istitutomoreschi.edu.it, entro:

- **il 20 marzo** per lo studente che si ritira entro il 15 marzo, **lett. d)**;
- **il 30 aprile** per lo studente, **lett. a)** e istruzione parentale, **lett. c)**;
- **il 15 giugno** per i rimanenti studenti, **lett. b) e lett. e)**.

Le domande sono accolte fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti, la capacità degli ambienti e le norme riguardanti il diritto all'inclusione; in caso di esubero, si considera il voto di condotta e la media dei voti. Il calendario degli esami viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola.

I candidati esterni, in possesso dei requisiti di ammissione agli esami di idoneità, devono presentare all'istituzione scolastica le esperienze di PCTO svolte o le attività assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze di lavoro in apprendistato. La documentazione delle attività svolte deve risultare dalle dichiarazioni delle strutture ospitanti o dei datori di lavoro, che indicheranno la tipologia delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.

Nel caso di candidati con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, alla domanda va allegata anche copia delle certificazioni rilasciate ai sensi della L. 104 del 92 e della L. 170 del 2010 e quella del Piano educativo individualizzato (PEI) o del Piano didattico personalizzato (PDP).

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di

discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, (compreso l'insegnante ITP, laddove presente) ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti a quelli conclusi con esito positivo, per le discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. (N.B.: l'integrazione è necessaria qualora lo studente provenga da altro indirizzo di studi, con richiesta contemporaneamente di esami di idoneità/integrativi.)

All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati. Eventuali indicazioni dei candidati in vista degli esami devono essere preventivamente concordate con l'istituto e devono comunque ricevere un parere positivo dalla commissione in fase di revisione di adeguatezza dei programmi. La sufficienza e la congruenza di tali programmi con quanto sopra disposto è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

I programmi d'esame fanno riferimento alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dal profilo formativo in uscita delineato nelle indicazioni nazionali per i Licei e gli Istituti Tecnici, settore economico, e dalla Legge n. 92 del 2019 (Ed. civica). Gli argomenti indicati nei programmi e gli argomenti di ed. civica proposti dalla commissione e condivisi con lo studente, possono essere studiati anche su altri testi rispetto a quelli indicati nei programmi stessi.

Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.

Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.

La valutazione finale viene effettuata nel corso di uno scrutinio al quale partecipano tutti i membri della commissione. Gli esami di idoneità si intendono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la sufficienza in tutte le materie: in tal caso può accedere alla classe per la quale è stata inoltrata la richiesta. In caso di esito negativo, la commissione può giudicare il candidato idoneo ad una classe inferiore a quella richiesta.

Per gli esami di idoneità alle classi del triennio, al termine delle operazioni di valutazione la commissione procede con il calcolo del credito scolastico (3[^] - 4[^] anno).

I candidati interni ed esterni devono affrontare prove relative a tutte le discipline incluse nel piano di studi delle classi precedenti a quella a cui desiderano accedere

Allegati al presente regolamento:

- 1) Modulo “Richiesta trasferimento”:
(da stesso indirizzo per le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte); da indirizzo diverso per il primo biennio)
- 2) Modulo “Richiesta esame integrativo/idoneità”:
(da indirizzo diverso per le classi terze, quarte e quinte)
- 3) “Vademecum per studenti e docenti”.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Carmela Tuè